



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Numero: 22 - data 29 settembre 2022

Oggetto: affidamento triennale del servizio di manutenzione del software per la rilevazione delle presenze e per l'inserimento dei dati funzionali all'elaborazione delle buste paga e dei Modelli 770 Dipendenti (CIG Z4C37E8D0A). Determinazione, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50 del 2016

IL DIRETTORE

Visto l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, a mente del quale “*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*”;

Considerato che l'Ente sta utilizzando il software “*PRESenze.NET*” concesso in licenza d'uso e di proprietà di INAZ S.r.l., in virtù del contratto di affidamento prossimo alla scadenza;

Considerato che il suddetto software gestisce i processi di rilevazione delle presenze ed elaborazione delle buste paga e Mod. 770 Dipendenti;

Considerato che tutti i processi degli uffici dell'Ente sono stati organizzati per la gestione dei flussi operativi sulla base delle funzionalità, caratteristiche e peculiarità del suddetto software che, pertanto, risulta non sostituibile nel breve periodo e quindi, in sostanza, immediatamente infungibile;

Considerato che secondo quanto chiarito dalle linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8 “*per i servizi infungibili il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all'evidenza pubblica, considerato che l'esito di un'eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse*”;

Considerato che sempre secondo quanto chiarito con le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8, per infungibilità non si intende il possesso di un diritto di esclusiva da parte dell'affidatario (brevetto o proprietà intellettuale) ma che comunque “*la deroga all'evidenza pubblica, occorre che l'infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell'amministrazione*”;

Considerato che sempre secondo le suddette linee guida la “*Commissione Europea ha recentemente fornito la seguente definizione di lock-in per gli appalti nel settore informatico: «Il lock-in si verifica quando l'amministrazione non può cambiare facilmente fornitore alla scadenza del periodo contrattuale perché non sono disponibili le informazioni essenziali sul sistema che consentirebbero a un nuovo fornitore di subentrare al precedente in modo efficiente»*”;

Ritenuto che nel caso di specie sussista l’immediata infungibilità del *software*, considerati anche gli elevati costi di investimento (iniziale), in termini di redazione delle procedure, formazione del personale, di organizzazione dell’ufficio, le quali se comparate al corrispettivo annuo del servizio offerto da INAZ S.r.l. non consentono di far subentrare un nuovo fornitore al precedente in modo efficiente;

Considerato che nel caso di specie ricorre l’ipotesi osservata dalle menzionate linee guida ANAC, circa “*la presenza di lunghi e costosi processi di apprendimento (learning) per l'utilizzo ottimale di un determinato servizio o prodotto, che andrebbero persi in caso di cambio del fornitore*”;

Viste ancora le linee guida ANAC del 13 settembre 2017 n. 8, secondo cui “*ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità*”;

Considerato che anche la giurisprudenza amministrativa osserva come “*Esistono numerose situazioni che possono portare una stazione appaltante a ritenere infungibile un certo bene o servizio; in alcuni casi ciò deriva da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore. Nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti. Ne consegue, allora, che ciascuna stazione appaltante accerta i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e motiva sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità*” (T.A.R. Lombardia, Sezione IV, 21 febbraio 2018 n. 500);

Considerato che sul mercato risultano presenti altri fornitori di *software*, i quali tuttavia per un verso offrono un prodotto diverso, che comporterebbe l’obbligo di rivedere i processi organizzativi e la formazione del personale, e per altro verso applicano corrispettivi che rientrano nel medesimo ordine di grandezza di quello offerto da INAZ S.r.l. ed il cui scostamento, anche laddove fosse conseguibile con risparmi di spesa, non giustificherebbe comunque lo sforzo riorganizzativo necessario in termini di mantenimento dell’efficienza degli uffici;

Tenuto conto che la presente determinazione non si pone comunque in contrasto con i principi della concorrenza, considerato che non si tratta di un acquisto centralizzato da parte di un elevato numero di amministrazioni e che il mercato risulta sufficientemente ripartito tra i vari operatori

economici specializzati nel settore, ciascuno dei quali opera presso una distinta pubblica amministrazione;

Considerato che il mercato sarà comunque riaperto una volta che il *software* acquisito da INAZ S.r.l. diverrà obsoleto per caratteristiche, tecniche e per evoluzione normativa, tanto che in tal caso si procederà a selezionare il fornitore mediante procedura competitiva, garantendo così il confronto di mercato e contemplando tale scelta con la sostenibilità economica ed organizzativa essenziale per le esigenze dell'Amministrazione;

Vista l'offerta presentata da INAZ S.r.l. in data 21/06/2022 (**doc. a**) recante indicazione del corrispettivo complessivo per l'intera durata triennale dell'affidamento di € 10.986,00 oltre IVA, di cui:

- € 1.536,00 per il canone di manutenzione del software;
- € 7.800,00 per il servizio di elaborazione delle retribuzioni;
- € 1.650,00 per il servizio di elaborazione del Mod. 770 Dipendenti.

Dato atto che la Società ha richiesto all'operatore economico un'apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. b**);

Dato atto che l'Ente, coerentemente con quanto disposto nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, ha verificato i requisiti dichiarati nell'autocertificazione provvedendo:

- in data 19/07/2022 alla verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) (**doc. c**);
- in data 19/07/2022 alla consultazione del casellario delle annotazioni riservate presso l'ANAC (**doc. d**);
- in data 09/09/2022 alla acquisizione del certificato generale del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica, a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. e**);
- in data 09/09/2022 alla acquisizione del certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del casellario giudiziale presso la Procura della Repubblica, a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.lgs 50 del 2016 (**doc. f**);
-
- in data 18/08/2022 alla acquisizione del certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate (**doc. g**).

Dato atto che dall'esito delle suddette verifiche non emergono elementi ostativi al presente affidamento;

Vista la disciplina sostitutiva dell'art. 36 del D.lgs. 50 del 2016 di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;

Dato atto che il Budget consente di accogliere la spesa stimata per il presente affidamento;

DETERMINA

di affidare il servizio di manutenzione del software di rilevazione delle presenze e di inserimento dei dati funzionali all'elaborazione delle buste paga e Mod. 770 Dipendenti nei confronti di **INAZ S.r.l.** (P.IVA 05026960962), con sede in Viale Monza 268, Milano (MI), c.a.p. 20128 – PEC

INAZ@LEGALMAIL.IT, secondo i termini e le condizioni indicati nella presente determina e nell'offerta presentata;

di stabilire che l'affidamento avrà una durata di **tre anni** a far data dal 1° novembre 2022, fino al 31 ottobre 2025;

di stabilire che il valore dell'affidamento per l'intera durata triennale è pari ad **€ 10.986,00 oltre IVA**, di cui:

- € 1.536,00 per il canone di manutenzione del software;
- € 7.800,00 per il servizio di elaborazione delle retribuzioni;
- € 1.650,00 per il servizio di elaborazione del Mod. 770 Dipendenti.

di stabilire che il pagamento sarà disposto entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato dando evidenza nella causale del pagamento del CIG assegnato, previa verifica e certificazione di conformità della fornitura stessa;

di affidare i predetti servizi riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

di obbligare l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

di stabilire che il presente affidamento avverrà tramite Trattativa Diretta sul MePA;

di nominare se stesso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

di pubblicare gli elementi essenziali della presente determina sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione *“Amministrazione trasparente”*.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Rosa

Allegati (mantenuti agli atti dell'Ufficio):

- Offerta;
- Dichiarazione;
- DURC;
- ANAC;
- Casellario Giudiziale
- Anagrafe Sanzioni dipendenti da reato;
- Agenzia delle Entrate.